

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

REGIONE LAZIO	N. di Prot. Li
Comitato di Controllo	AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione di Roma	Sezione di Roma
RICEVUTA IN DATA.....	
SCADE IL	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: Ordinaria Seduta: Pubblica di Prima convocazione

Numero	54	Oggetto:	PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.D.F. VI=
			GENTE E CONFORME AL P.R.G. ADOTTATO PER IL COMPAR=
Data	29-09-97		TO URBANISTICO SOTTOZONE C1, F1 E F2 IN LOCALITA'
			VALLE SOLE.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17.10, nella residenza municipale, con inviti diramati nei modi e termini di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

!MARCORELLI SANDRO	P	!DOLCI ROLANDO ANDREA	P	!
!COSTA FRANCO	P	!MONTANARI UMBERTO	P	!
!BELLI ARGANTE	P	!CICCOZZI PATRIZIA	P	!
!MAGALOTTI ORESTE	P	!CONTE MAURIZIO	P	!
!BARONTINI ORLANDO	P	!COLETTA OTTAVIO	P	!
!MODESTI LUIGI	P	!MARIUCCI BENIGNO MASSIMO	P	!
!ALLEGRETTI MARIANO	P	!PACINI GIAMPAOLO	P	!
!MASCI GIANCARLO	P	!ASTOLFI CESARE	P	!
!RIGGIO GIROLAMO	P			!

Assegnati N.16 In carica N. 17 Presenti N. 17 Assenti N.

Partecipa alla seduta il Signor DR. ELISABETTA MORELLI
Segretario del Comune.

Il Sig. MARCORELLI SANDRO nella sua qualita' di sindaco, assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune con atto consiliare n.36 del 17.03.1976 ha adottato in vigente Programma di Fabbricazione approvato dalla Regione Lazio in data 03.08.1984 con deliberazione della Giunta Regionale n.5389 e che in data 23.07.1990 con atto consiliare n.38 ha altresì adottato il Piano Regolatore Generale;

- che la Regione Lazio in riferimento all'art.20 della legge n.67/1988 ha ottenuto un finanziamento di lire 4.275.000.000 con mutuo a carico dello Stato, come pubblicato sulla G.U. n.37 del 14.02.1997 per la costruzione di un poliambulatorio nel Comune di Rignano Flaminio sul terreno classificato come sottozona F1 - Servizi Pubblici nel P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale con atto n.38 23.07.1990, integrato e modificato con atto consiliare n.69 del 18.12.1991;

- che il Piano Regolatore generale non è stato ancora approvato dalla Regione Lazio essendo in corso la fase istruttoria da parte degli organi tecnici dell'Assessorato competente;

- che le norme tecniche di attuazione del P.R.G. stabiliscono all'art.22 punto 5.1 la cessione gratuita al Comune delle aree a servizio tra le quali è compresa anche quella per la costruzione del poliambulatorio;

- che per avere la disponibilità dell'area a servizi suindicata, necessaria per la costruzione del poliambulatorio, visti i tempi lunghi di approvazione del P.R.G. da parte della Regione Lazio, si rende necessario approvare un Piano Particolareggiato in variante al P.d.F. vigente e conforme al PRG adottato per il comparto urbanistico sottozona C1-F1-F2 in località Valle Sole ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.36/1987;

VISTO che il Comune di Rignano Flaminio non ha sufficienti risorse finanziarie sia per predisporre il suddetto Piano Particolareggiato che per realizzare le opere di urbanizzazione necessarie per la pianificazione dell'area;

TENUTA presente l'enorme importanza sia a livello sociale che occupazionale per l'intera cittadinanza che verrebbe ad assumere la realizzazione del poliambulatorio da parte della Regione Lazio;

VISTA la propria deliberazione n.27 del 17.03.1997, esecutiva con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Rignano Flaminio ed il Sig. Arrivi Mario regolante i rapporti e le modalità di realizzazione dell'intervento urbanistico in oggetto;

VISTA la convenzione rep.n.7 del 404.1997 tra il Comune di Rignano Flaminio ed il Sig. Arrivi Mario con la quale lo stesso, oltre agli obblighi relativi alla esecuzione a proprio carico delle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla cessione gratuita dell'area a servizi pubblici F1 necessaria per la costruzione del poliambulatorio e delle aree a servizio previste dal D.L. n.1444/1968 la cui superficie sommata a quella dell'area del poliambulatorio dovrà essere non inferiore al 50% dell'intero comparto, designa per la redazione e progettazione del piano Particolareggiato gli architetti Domenico L.P. Sellini e Marisa Versace;

VISTI gli elaborati tecnici del piano particolareggiato predisposto dagli architetti Domenico L.P. Sellini e Marisa Versace;

VISTO il parere favorevole espresso dalla ASL RM/F con nota

prot.n.2156 del 29.07.1997;

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica di questo Comune espresso in data 23.09.1997;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 23.09.1997 verbale n.8;

VISTO l'allegato schema di convenzione ai sensi dell'art.28 della legge 17.08.1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano particellare d'esproprio allegati al progetto;

VISTA la legge 17.08.1942, n.1150;

VISTA la legge 6.8.1967, n.765;

VISTA la legge regionale 2.7.1987, n.36;

CONSIDERATO che occorre delegare il Geom. Onesti Vittorio, responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, alla stipula della convenzione allegata al piano particolareggiato;

VISTI ed acquisiti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, espressi preventivamente sul retro della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 -1 comma della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni;

CON voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) di adottare il piano particolareggiato in variante al P.d.F. vigente e conforme al P.R.G. adottato per il comparto urbanistico sottozona C1-F1-F2 in località Valle Sole redatto dagli architetti Domenico L.P. Sellini e Marisa Versace costituito dalle seguenti tavole :

- ALL. 1A - RELAZIONE TECNICA E NORME URBANISTICO EDILIZIE
- ALL. 2 - COGNOGRAFIA - PTP - CTR ED ESTRATTO DI MAPPA
- ALL. 3 - STRALCIO P.d.F. E PRG
- ALL. 4 - VARIANTE P.d.F.
- ALL. 5A - ESTRATTO CATASTALE - PROPRIETÀ RIPARTO PARTICELLARE
- ALL. 6 - PIANO QUOTATO - RILIEVO ALBERATURA E VOLUMI
- ALL. 7A - PLANOVOLUMETRIA
- ALL. 8A - SPECIFICA LOTTI SPAZI PUBBLICI
- ALL. 9A - PROFILI REGOLATORI
- ALL. 10A - RETE VIARIA ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- ALL. 11A - RETE IDRICA
- ALL. 12A - RETE FOGNANTE
- ALL. 13 - RELAZIONE GEOLOGICA
- ALL. 14 - FOTOGRAFIE
- ALL. 15 - PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
- ALL. 16 - SCHEMA DI CONVENZIONE
- ALL. 17 - PREVENTIVO SOMMARIO

2) di approvare lo schema di convenzione urbanistica allegato al Piano Particolareggiato in oggetto relativo ai tempi e modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione previste per legge nonché per la cessione dell'area del poliambulatorio;

3) di approvare il piano particellare d'esproprio relativo all'area interessante lo svincolo con la Via Flaminia di proprietà di altra

ditta e fuori dal comparto oggetto di piano particolareggiato;

4) di trasmettere gli atti alla Regione Lazio ai sensi dell'art.4 della L.R. n.36/1987;

5) di autorizzare il Geom. Onesti Vittorio a sottoscrivere gli atti relativi alla presente deliberazione ivi compresa la stipula della convenzione allegata in schema;

6) di impegnare la somma di lire 920.000 per l'esproprio dell'area individuata in Catasto al Foglio 4 part.32 parte necessaria per realizzare lo svincolo con la SS. N. Flaminia e ricadente al di fuori del comparto sul cap.323 gestione competenza 1997.



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra il Comune di Rignano Flaminio, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale geom. Vittorio ONESTI, in seguito denominato nel presente atto "Comune" ed il Sig. Mario ARRIVI, proprietario dei terreni catastalmente così individuati:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	R.Domin.	R.Agrario
4	732	Seminativo	3	10.025	70.175	65.162
4	727	Seminativo	3	127	1.587	889
4	733	Seminativo	3	5.438	38.066	35.347
4	728	Seminativo	3	426	5.325	2.982
4	734	Sem. Arb.	2	10.655	74.585	69.258
4	35	Sem. Arb.	2	5.650	141.250	62.150
4	729	Sem. Arb.	2	647	8.088	4.529
4	731 parte	Sem. Arb.	2	2.799	34.987	19.593
Totale				35.767	374.063	259.910

d'ora in avanti denominato "Lottizzante", per l'attuazione del Piano Particolareggiato in variante al P.d.F. e conforme alle norme del P.R.G. adottato per il comparto urbanistico sottozona C1, F1 e F2, in località "Valle Sole".

Premesso:

- che il vigente P.di F. prevede la destinazione delle aree in oggetto a zona agricola "E";

- che il P.R.G. adottato classifica la destinazione delle aree in oggetto a sottozona "C1" - "F1" e "F2";

- che il Lottizzante ha designato per la progettazione della Variante al P.di F. e Piano Particolareggiato, gli Architetti Domenico L.P. Sellini e Marisa Versace, così come ratificato dal Comune, giusta delibera di Consiglio n° 27 del 17.03.1997 e convenzione rep. n. 7 del 04/04/1997 tra il Comune di Rignano Flaminio ed il sig. Arrivi Mario;

- che l'Amministrazione Comunale ha disposto l'attuazione del comparto individuato nel P.R.G. adottato mediante l'approvazione di un Piano Particolareggiato in variante al P.di F. e convenzione con il proprietario dell'area per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;

- che il Piano Particolareggiato è stato esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 23.09.1997 con verbale n° 8, la quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

- che il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Particolareggiato e lo schema della presente convenzione con delibera n° del 29 settembre 1997 ;

- che il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato con delibera n° del ;

- che la determinazione della Giunta Regionale prescritta dall'art. 4 della Legge Regionale 02-07-1987, n. 36 e' stata formalizzata in data con atto n. o non e' intervenuta trascorsi 120 giorni dal ricevimento degli atti;

- che il Lottizzante ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

Tutto cio premesso e considerato, l'anno il giorno del mese nell'Ufficio di segreteria del Comune di Rignano Flaminio, tra il Geom. Vittorio ONESTI Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed il Sig. MARIO ARRIVI si conviene e si stipula quanto segue con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne l'Amministrazione Comunale, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il Lottizzante:

art. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

art. 2 - Il Piano Particolareggiato in variante al P.di F. vigente e conforme al P.R.G. adottato delle aree indicate in premessa, avverrà in conformità alle norme di cui alla presente Convenzione, alle previsioni delle planimetrie allegate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e delle norme tecniche di attuazione relative al progetto di Piano Particolareggiato.

art. 3 - Il Lottizzante, in relazione al disposto paragrafo 1, V° comma dell'art. 28 della legge 17.08.1942 n° 1150 e successive modifiche si obbliga, per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Rignano Flaminio, le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, aree indicate nella tavola n° 7A per una superficie complessiva di mq 10.044,04 detta cessione avverrà su richiesta del Comune nei termini dell'art. 12.

art. 4 - Il Lottizzante in relazione al disposto paragrafo 1, V° comma dell'art. 28 della legge 17.08.1942 n° 1150 e successive modifiche, si obbliga per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo a cedere gratuitamente al Comune di Rignano Flaminio le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, indicate nella tavola n° 7A per una superficie complessiva di mq 974,89, la cessione di dette aree dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione.

art. 5 - Il Lottizzante in attuazione all'art. 22 punto 5.1 delle Norme Tecniche d'Attuazione del P.R.G. e in esecuzione della Convenzione rep. n° 7 del 04.04.1997, il cui schema è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 17.03.1997, si obbliga per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Rignano Flaminio le seguenti aree:

a) - entro il mese di Dicembre dell'anno 1997, area distinta in Catasto al foglio n° 4 partt. 728/b e 733 per una superficie complessiva di mq 5.676,55 classificata come sottozona "F1" da destinare alla costruzione del Poliambulatorio regionale;

b) - con i termini previsti dall'art. 4 della presente convenzione, aree distinte in Catasto al foglio n° 4 partt. 734/i, 727/e, 732/a, 732/q per una superficie complessiva di mq 5.268,11

art. 6 - Il Lottizzante in relazione al disposto paragrafo II, V° comma dell'art. 28 della legge 17.08.1942 n° 1150 e successive modifiche, si obbliga per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria: strade, fognature, illuminazione pubblica, rete idrica, spazi di sosta, spazi di verde, spazi pubblici, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate entro anni 5 dalla data di stipulazione della presente convenzione e comunque prima del rilascio dell'abitabilità e/o agibilità. Le opere di urbanizzazione predette vanno a scomputo del contributo per le opere di urbanizzazione primaria previste dalla legge 28.01.1977 n° 10.

art. 7 - Il Lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo II, V° comma dell'art. 28 della legge 17.09.1942 n° 1150 e successive modifiche, nonché in base alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 25.01.1993, esecutiva ed avente per oggetto l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione ed in particolare di quanto disposto alle tabelle "A" - "B" - "C" - "D1" e "D2" relative ai contributi di urbanizzazione per le costruzioni residenziali e turistiche-commerciali-direzionali, si obbliga per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a versare al Comune, all'atto del rilascio delle singole concessioni, il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi degli artt. 3,5,10 e 11. Nel caso di successivi adeguamenti degli oneri relativi al rilascio delle concessioni, gli importi saranno calcolati con le nuove tariffe parametriche adottate e vigenti.


Art. 8 - All'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie sarà determinata la quota parte di contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 e/o 10 della legge 28.01.1977 n° 10.

Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

Il rilascio delle concessioni, in base alle determinazioni che l'Amministrazione Comunale assumerà, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge n° 10/77, sarà subordinato al versamento di quota parte del contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonché alla presentazione di idonea garanzia.

art. 9 - Il Lottizzante in relazione al disposto paragrafo IV, V° comma dell'art. 28 della legge 17.08.1942 n° 1150 e successive modifiche, ha costituito una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di Lire 530.617.750 (cinquecentotrentamilioniseicentodiciassettemilasettecentocinquanta) pari all'importo delle opere da realizzare di cui all'art.6 della presente convenzione, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano Particolareggiato.

art. 10 - Per l'esecuzione delle opere di competenza del Lottizzante e da lui direttamente eseguite, di cui all'art. 6 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell'art. 31 della legge urbanistica e successive modifiche, a firma di tecnico qualificato, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi Comunali, ai cui dettami il Lottizzante dovrà sottostare.



I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli stessi organi suddetti ed il collaudo dei lavori stessi, è riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, o tecnico all'uopo delegato.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi, in sostituzione del Lottizzante, ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando il Lottizzante non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora, con un preavviso non inferiore a sei mesi.

Il Lottizzante si impegna altresì ad integrare l'importo della polizza fidejussoria nel caso di maggiori costi delle opere, giustificati dai progetti esecutivi o da interventi sostitutivi effettuati dal Comune.

art. 11 - La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente, in modo però da assicurare sempre i servizi agli edifici da costruire, ad eccezione delle opere a servizio dell'area destinata alla costruzione del Poliambulatorio regionale distinta in catasto al Fog. 4 partt. 728/p e 733 che dovranno essere realizzate entro 2 anni dalla stipula della presente Convenzione. La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire, previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.

art. 12 - Gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, pubblica illuminazione, spazi di verde di uso pubblico e rete di distribuzione del gas) di cui all'art. 6 del presente atto, passeranno gratuitamente di proprietà del Comune, dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse l'opportunità, per l'esistenza di necessità di interesse collettivo, a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune, anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sino a che non avviene ciò+, sarà obbligo del Lottizzante di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

art. 13 - Le strade di Piano Particolareggiato che non siano a fondo cieco, e rimaste eventualmente di proprietà privata, si considereranno, di massima assoggettate a servitù di pubblico transito, e dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzanti circostanti, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente. L'eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali e numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa.

Le strade predette potranno, in casi speciali, essere esonerate da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune, sussistano particolari circostanze.

Analogamente i condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di comparto oggetto di P.P. dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati o lottizzanti circostanti, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano, a favore dei proprietari, dei condotti dei servizi e delle aree cedute, sopracitati.

Il contributo dei nuovi utenti, sia per opere stradali che per le opere di fognatura, acqua, gas, illuminazione, verde pubblico, aree cedute, omnicomprensive delle spese sostenute dal Lottizzante, nel caso di mancato accordo fra le parti, sarà




determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli Uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.

art. 14 - Il Lottizzante si impegna ad inserire negli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei lotti, tutte le clausole contenute nella presente convenzione, da riportare nella nota di trascrizione, la cui copia autentica dovrà essere trasmessa al Comune a mezzo di Raccomandata. Le clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del C.C. Sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comparto, il Lottizzante ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, resteranno comunque solidamente responsabili verso il Comune.

art. 15 - Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comparto oggetto della presente convenzione, ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

art. 16 - La presente convenzione verrà trascritta integralmente nei registri immobiliari. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico del Lottizzante, che si riserva di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

art. 17 - Il Lottizzante si impegna a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree, che nel Piano Particolareggiato allegato, risultano indicate libere da edificazioni. Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il foro di Roma.



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Legge n.127 del 15.5.1997)

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.53 della L.n.142/90 e successive modificazioni)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarita' tecnica, il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Ufficio tecnico

li, 26.9.1997

f.to

Onesti Vittorio

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art.53 della L.n.142/90 e successive modificazioni)

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'Istruttoria Contabile, come sinteticamente sottoriportate, sull'argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarita' contabile, il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ufficio ragioneria

li, 26.9.1997

f.to

Ciarletti Renzo

=====



Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

IL SINDACO
f.to MARCORELLI SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ELISABETTA MORELLI

IL CONSIGLIERE
f.to COSTA FRANCO

N. 687 Reg. Pubbl.

Li, 03 OTT. 1997

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi: dal

03 OTT. 1997 al 18 OTT. 1997

IL MESSO COMUNALE
f.to Bazzanelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. ELISABETTA MORELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la deliberazione n. 54 del 29-09-97 e' divenuta esecutiva:

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45, comma 5 - Legge n.142/90);

dichiarata immediatamente eseguibile (Art.47, comma 3 - Legge n. 142/90);

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co:

dell'atto (Art.46, comma 1 - Legge n.142/90);

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art.46, comma 4 - Legge n.142/90) con verb. n. del

-forniti con nota prot. n. del

-approvata dal CO.RE.CO con verb. n. del

-annullata dal CO.RE.CO con verb. n. del

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

E' copia conforme all'originale

Li, 03 OTT. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ELISABETTA MORELLI

Provvedimento che viene assegnato al Responsabile del Servizio Sig. GIARLETTI ROSEN RICHIESTA DA PARTE DEL RESPONSABILE COPIA della suestesa deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della pro- termini del punto 4 dell'art.53 cedura attuativa. della Legge n.142/90.

Li, IL SEGRETARIO COM.LE! Li,